

Type your text

N. 4978/22 VG



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA  
SEZIONE VOLONTARIA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Chiara Ilari Bitozzi	Presidente
dott. Alina Rossato	Giudice rel
dott. Barbara De Munari	Giudice

nel procedimento promosso da:

con l'avv. LUCIANO ALESSANDRO

Ricorrente

contro

con l'avv.

Resistente

Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio

rilevato che in data 3 novembre 2022 si è proceduto all'audizione del minore  
nato il

rilevato che lo stesso ha espresso con fermezza la volontà di iscriversi all'Istituto  
scelto dal padre;



rilevato che il minore è apparso non avere ben chiaro il tipo di scuola al quale intende iscriversi e le differenze con l'istituto scelto dalla madre;

rilevato infatti che egli ha ripetuto più volte affermazioni generiche, prive di oggettivo fondamento ("uscito dall' posso fare subito il cuoco, mentre con potrei fare solo all'inizio l'aiuto cuoco e poi salire di livello"), talora imprecise (l' dura solo 3 anni) e persino non veritiere (all' dovrei fare latino, l' non consente di andare all'università);

rilevato che egli è apparso immaturo e non consapevole dei propri limiti scolastici, così come risultanti dalle certificazioni prodotte dalla madre;

ritenuto tuttavia controproducente imporre al minore una scuola da lui rifiutata con fermezza, sebbene senza reali, ponderate e condivisibili motivazioni;

rilevato che non sono state segnalate dai Servizi che seguono o dalla scuola controindicazioni relativamente all'iscrizione di all'Istituto

rilevato infatti che i percorsi con strumenti compensativi e misure dispensative, suggeriti dall' nel per far fronte al disturbo specifico di apprendimento di possono essere adottati da qualsiasi istituto scolastico;

rilevato che il Procuratore della sig.ra si è rimesso alla decisione del Tribunale sulla scelta della scuola;

ritenuto, pertanto, alla luce di tali complessive valutazioni, dare la prevalenza alla volontà del minore di iscriversi all' di individuato dal padre;

rilevato, quanto alla situazione familiare, che il minore, con altrettanta decisione, si rifiuta di vedere o sentire la madre;

rilevato che non è stato in grado di spiegare le ragioni o di riferire episodi che possano avere condotto ad una tale grave decisione, considerato che fino a ha vissuto con la mamma;

ritenuto pertanto necessario approfondire la condizione del minore e i rapporti con i genitori, in particolare con la sig.ra

ritenuto allo stato ed in via provvisoria disporre il collocamento di presso il padre, con possibilità per la madre di incontrarlo due pomeriggi alla settimana da individuare in accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;



ritenuto di stabilire in via provvisoria a carico della madre, casalinga priva di reddito un contributo al mantenimento di € 150 per il figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova;

**per questi motivi**

autorizza l'iscrizione di \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ presso la scuola  
di \_\_\_\_\_

dispone in via provvisoria:

- il collocamento del minore presso il padre \_\_\_\_\_ con possibilità per la mamma \_\_\_\_\_ di incontrarlo e tenerlo con sé due pomeriggi alla settimana, da individuare in accordo tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di \_\_\_\_\_
- che la sig.ra \_\_\_\_\_ versi al sig. \_\_\_\_\_ la somma di € 150 mensili per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.

Dispone CTU avente ad oggetto il seguente quesito:

valuti il CTU le capacità genitoriali di entrambe le parti, con particolare riferimento al criterio dell'accesso, la situazione personale del minore e la relazione con ciascun genitore, in particolare con la madre \_\_\_\_\_ con indicazione di eventuali percorsi di sostegno per il minore se ritenuti necessari e di supporto alla genitorialità, nonché del miglior regime di affidamento collocamento e visita. Autorizza il CTU a tentare la mediazione tra le parti.

Nomina CTU la dott.ssa

la quale dovrà depositare in PCT, entro 7 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nota scritta contenente l'accettazione dell'incarico ed il giuramento, previa ammonizione sull'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere a norma dell'art. 193 c.p.c., "*di bene e fedelmente adempiere alle funzioni che gli vengono affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità*";

- assegna al C.T.U. termine di 120 giorni dall'inizio delle operazioni per rispondere al quesito formulato, previa comunicazione alle parti del giorno e luogo di inizio delle operazioni peritali;
- autorizza le parti a nominare propri CTP entro la data di inizio delle operazioni peritali;



- avverte il C.T.U. che, nel rispetto del principio del contraddittorio, dovrà sempre garantire la possibilità ai consulenti delle parti di partecipare alle operazioni peritali mettendo loro a disposizione il materiale probatorio utilizzato per l'espletamento dell'incarico ricevuto;
- avverte altresì il C.T.U. che una copia della relazione definitiva dovrà essere preventivamente trasmessa alle parti costituite 30 giorni prima dello spirare del termine concesso;
- Entro 15 giorni dal ricevimento della relazione le parti costituite trasmetteranno al C.T.U. le loro osservazioni alla sua relazione;
- Prima dello spirare del termine concesso, il Consulente invierà la sua relazione in cancelleria a mezzo P.C.T. con le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse;
- autorizza il consulente all'utilizzo del mezzo proprio, ad accedere ad Uffici Pubblici e ad estrarre copia di documenti in essi contenuti laddove necessari per rispondere al quesito richiesto ed a valersi di altri prestatori d'opera di cui si rendesse assolutamente irrinunciabile la collaborazione per l'espletamento di attività strumentali rispetto al quesito posto avvertendolo che, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per i collaboratori, dovrà presentare le relative fatture che saranno attentamente valutate dal Giudice in un'ottica di massimo contenimento delle spese processuali da sostenere dalle parti;
- assegna al C.T.U. fondo spese di euro 1000,00 oltre I.V.A. e Cassa previdenziale, se dovuti, che pone provvisoriamente al 50% a carico delle parti, avvertendo i procuratori delle parti che le operazioni peritali non potranno avere inizio senza la corresponsione del fondo spese assegnato e che tale omissione verrà valutata dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;
- autorizza il Consulente al ritiro dei fascicoli di parte dopo che i procuratori delle parti hanno verificato che essi contengono tutti i documenti che ritengono necessari affinché il C.T.U. li valuti per rispondere al quesito posto

Rinvia all'udienza del 23.5.2023 ore 10.00 per esame della relazione del CTU

Padova, 8 novembre 2022

Il Presidente

Dott. Chiara Ilaria Bitozzi

